

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

LXXVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° MARZO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDICE	PAG.		PAG.
Congedo:			
PRESIDENTE	1002	Prestazione delle cauzioni per le sovrime- poste di fabbricazione gravanti sulle merci temporaneamente importate. (2688)	1006
Comunicazioni del Presidente:		PRESIDENTE	1006, 1007, 1008, 1009
PRESIDENTE	1002	FALETRA	1006, 1007, 1008
Sull'ordine dei lavori		TERRAGNI	1006
PRESIDENTE	1002, 1003	TROISI, <i>Sottosegretario di Stato per le fi- nanze</i>	1007
SERVELLO	1002	ANGELINO PAOLO	1007, 1008
Disegni di legge (Discussione e approva- zione):		ZUGNO	1008
Vendita a trattativa privata a favore del- la Cassa marittima meridionale dell'a- rea demaniale sita in Napoli, alla lo- calità Mandracchio, estesa metri qua- drati 1.800 circa e confinante con area demaniale, ex Vico II San Nicola alla Dogana, ex Via San Nicola alla Doga- gana e Via Guglielmo Marconi, per il prezzo di lire 437.000.000, delle quali lire 350.000.000 da riassegnare al bi- lancio di spesa del Ministero dei lavori pubblici per la costruzione della nuo- va sede dell'Ufficio tecnico erariale di Napoli. (2703)	1003	Disegno di legge (Rinvio della discussione):	
PRESIDENTE	1003, 1004, 1005	Concessione di un contributo annuo di lire 15.000.000 in favore dell'Istituto per la contabilità nazionale. (2692)	1009
TERRAGNI, <i>Relatore</i>	1003, 1005	PRESIDENTE	1009, 1010
RAUCCI	1004	SCARLATO, <i>Relatore</i>	1009
TROISI, <i>Sottosegretario di Stato per le fi- nanze</i>	1004	Proposte di legge (Rinvio della discussione):	
RESTIVO	1005	ALPINO ed altri: Modificazione dell'arti- colo 4 della legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i con- corsi ad agenti di cambio. (2117);	
		Senatori RODA ed altri: Modifica all'arti- colo 5 della legge 23 maggio 1956, n. 515, recante norme per i concorsi ad agenti di cambio. (<i>Approvata dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (2507)	1010
		PRESIDENTE	1010

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° MARZO 1961

	PAG.
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
BIMA: Concessione al comune di Fossano (Cuneo), per demolizione delle ex caserme Principi d'Acaia, Eusebio Bava, Umberto I. (Modificata dalla V Commissione permanente del Senato) (1610-B)	1010
PRESIDENTE	1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015
ZUGNO, <i>Relatore</i>	1010, 1014
BIMA	1010, 1011, 1013, 1014
NAPOLITANO FRANCESCO	1011, 1014
PASSONI	1012
FALETRA	1012
CURTI AURELIO	1012
ANGELINO PAOLO	1013
RESTIVO	1013, 1015
TROISI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1014, 1015
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Senatore PIOLA: Interpretazione autentica dell'articolo 199 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, concernente la tassa per l'impianto e l'esercizio di distributori e di carburanti. (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (2645)	1015
PRESIDENTE	1015, 1016, 1017, 1018, 1020, 1022, 1023
CURTI AURELIO, <i>Relatore</i>	1015, 1019, 1022
SCHIRATTI	1016, 1018
ANGELINO PAOLO	1016, 1018, 1020
TERRAGNI	1017, 1018, 1021, 1022
ZUGNO	1018, 1022
TROISI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1019, 1021, 1022
GRILLI GIOVANNI	1020, 1022
RESTIVO	1022
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1023

La seduta comincia alle 9,40.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Togni Giuseppe.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna i deputati Monasterio e Negrari sono sostituiti rispettivamente dai deputati Natoli e De Leonardis.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Come gli onorevoli colleghi avranno notato, ieri, si è dovuto procedere alla diramazione di una aggiunta all'ordine del giorno in sede legislativa. Si è dovuto, infatti, modificare il programma precedentemente stabilito che prevedeva la discussione del disegno di legge n. 2703 e successivamente la prosecuzione della seduta in sede referente per l'esame del disegno e delle proposte concernenti le aree fabbricabili, atteso che l'onorevole Ministro delle finanze, senatore Trabucchi, che ha seguito i lavori della nostra Commissione per quanto attiene al disegno ed alla proposta di legge di cui sopra, ha fatto presente essergli impossibile di partecipare alla seduta della Commissione finanze e tesoro, dal momento che, tenendosi Consiglio dei ministri, doveva partecipare a quella riunione.

Il Ministro Trabucchi mi ha fatto altresì presente che il piccolo gruppo di studio formato da alcuni nostri colleghi e da lui, in precedenza, radunato, non era ancora pervenuto ad una formulazione di un parere definitivo circa la sorte che andrà a subire il titolo relativo all'istituzione di un'imposta sulle aree fabbricabili che ha rappresentato il punto ultimo della nostra discussione in materia.

Mi sono quindi visto costretto, al fine di accelerare i lavori della nostra Commissione, a provvedere *illico et immediate*, ad una aggiunta all'ordine del giorno.

Dico questo perché gli onorevoli colleghi possano rendersi conto del disagio in cui mi sono trovato nel dovere cambiare l'ordine del giorno precedentemente annunziato. Ho, tuttavia incluso in tale ordine del giorno, provvedimenti relativamente semplici e — spero non controversi — in maniera che, con l'ausilio dei Relatori, possiamo, senz'altro approfittare di questa seduta, per un proficuo lavoro.

SERVELLO. Desideravo chiedere al Rappresentante del Governo, in relazione allo sciopero in corso da parte di tutto il personale finanziario dello Stato, se può anticiparci le iniziative che il Governo andrà a prendere onde risolvere una situazione che crea un disagio notevole in tutta la cittadinanza e in tutta la collettività nazionale. A quanto mi risulta, il Ministero del tesoro, ha già preso in esame le richieste delle categorie interessate ed ha proposto — tramite il Sottosegretario Natali — delle soluzioni. Sarebbe auspicabile conoscere quale è l'avviso del Ministro delle finanze, in argomento e se ritiene di non prendere in considerazione le richieste

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° MARZO 1961

avanzate, facendo così permanere uno stato di agitazione del personale finanziario che indubbiamente, non è utile né allo Stato, né ai cittadini.

La parola dell'onorevole Rappresentante del Governo, potrebbe essere utile anche agli effetti della distensione che sarebbe opportuno determinare negli ambienti del personale in agitazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Servello si renderà perfettamente conto che questa sua richiesta, ha, se le volessimo dare un carattere, la veste di un'interrogazione per cui altra sarebbe la sede in cui la questione andrebbe trattata. In fine della seduta in sede legislativa, quindi, il Rappresentante del Governo, se intende e se è in grado, darà le risposte che sono state richieste.

Se non vi sono osservazioni può rimanere stabilito che si passi all'esame dei provvedimenti posti all'ordine del giorno.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Vendita a trattativa privata a favore della Cassa marittima meridionale dell'area demaniale sita in Napoli, alla località Mandracchio, estesa metri quadrati 1.800 circa e confinante con area demaniale, ex Vico II San Nicola alla Dogana e Via Guglielmo Marconi, per il prezzo di lire 437.000.000 delle quali, lire 350.000.000 da riassegnare al bilancio di spesa del Ministero dei lavori pubblici per la costruzione della nuova sede dell'Ufficio tecnico erariale di Napoli. (2703).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Vendita a trattativa privata a favore della Cassa Marittima meridionale dell'area demaniale sita in Napoli, alla località Mandracchio, estesa metri quadrati 1.800 circa e confinante con area demaniale, ex Vico II San Nicola alla Dogana, ex Via San Nicola alla Dogana e Via Guglielmo Marconi, per il prezzo di lire 437 milioni, delle quali, lire 350.000.000 da riassegnare al bilancio di spesa del Ministero dei lavori pubblici per la ricostruzione della nuova sede dell'ufficio tecnico erariale di Napoli ».

L'onorevole Terragni ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TERRAGNI, Relatore. Onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto al nostro esame propone la vendita di un'area demaniale del comune di Napoli, in una zona centrale, vicina al mare. Tale area viene posta in vendita a favore della Cassa marittima meridio-

nale. Parte della somma ricavata verrebbe poi impiegata nella costruzione della nuova sede dell'Ufficio tecnico erariale di Napoli. L'area in oggetto, non è isolata, ma fa parte di una più vasta area, sempre di proprietà demaniale.

Debbo osservare preliminarmente — e questa osservazione ritengo possa valere ogni volta che si tratta di problemi di aree — che sarebbe opportuno che ai disegni o alle proposte di legge venisse allegato un piccolo estratto di mappa così da poter vedere di cosa si tratti e quale è l'ubicazione dell'area anche perché, come nel caso in esame, la vicinanza del mare mi aveva fatto sorgere il dubbio che l'area fosse proprio adiacente al mare, nel qual caso sarebbe stato imprudente, in previsione degli sviluppi della zona portuale di Napoli, sacrificare un'area, già in parte occupata da uffici doganali, per altre funzioni.

Le utilizzazioni del ricavato della vendita dell'area demaniale sono due come abbiamo visto nel testo del disegno di legge e nella relazione.

Sulla stessa zona verrebbe infatti costruito, oltre al palazzo della Cassa marittima meridionale, anche un palazzo destinato a sede dell'Ufficio tecnico erariale.

Il Presidente della Cassa marittima meridionale, professor de Meo, ha desiderato avere un colloquio con me al fine di spiegarmi la esatta situazione di fatto sia dell'Istituto che egli presiede, sia dell'area oggetto della vendita della nostra delibera, sia la destinazione del palazzo stesso e non nascondo di aver eccitato che desideravo anche sapere se in detto palazzo sarebbero stati costruiti appartamenti per i dirigenti ed i capi ufficio della Cassa o, effettivamente, locali adibiti alle funzioni di un istituto a carattere pubblico.

A seguito del colloquio, il professor de Meo si è impegnato a farmi avere i documenti che ho l'onore di sottoporre alla Commissione; non una planimetria, ma tre planimetrie mi sono state favorite. Di esse, una contiene la zona in oggetto, una seconda è stata estratta dal piano regolatore e la terza una normale planimetria. Da esse si rileva, con assoluta certezza, che l'area di cui trattasi è centralissima ma non adiacente al mare dal quale la separano due strade. Se è vero, quindi, che la zona è vicina al mare, non insiste però in una zona che possa servire per lo sviluppo di magazzini doganali o portuali.

Il professor de Meo mi ha fatto anche avere — perché io lo esibisca agli onorevoli colleghi — l'estratto del verbale della seduta del Consiglio di amministrazione della Cassa

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° MARZO 1961

marittima meridionale nel quale è giuridicamente impostata la delibera della compravendita. In una lettera poi egli dichiara quali siano gli scopi della Cassa — scopi che noi già conoscevamo e sui quali non v'è da sollevare eccezioni — e precisamente che la Cassa, con apposita organizzazione in tutti i principali porti del mondo, provvede all'assistenza ed al rimpatrio, quasi sempre per via aerea, dei marittimi che cadono malati durante il viaggio; precisa che il bilancio è sottoposto alla vigilanza dei Ministeri della marina, del tesoro e del lavoro che hanno propri rappresentanti in seno al Consiglio di amministrazione, dichiara inoltre che l'area demaniale di cui al disegno di legge in esame è ubicata nel centro cittadino ma a notevole distanza dal mare e fuori dell'ambito portuale. Afferma infine che la Cassa intende costruire il palazzo per investimento di capitali di copertura della riserva matematica relativa alle rendite dovute per infortuni sul lavoro e che l'edificio sarà adibito per oltre la metà a ambulatori ed uffici amministrativi, come risulta dalle condizioni contrattuali stabilite dal demanio e accettate dal Consiglio di amministrazione della Cassa e che la parte del fabbricato non direttamente utilizzata dalla Cassa per ambulatori e la sede, verrà prevalentemente destinata ad uffici da cedere in fitto. Nessuna affittanza o cessione in uso, a qualsiasi titolo, verrà quindi fatta a dirigenti, funzionari o impiegati della Cassa.

Mi pare che, con queste dichiarazioni, vengano, di conseguenza, superati i nostri legittimi dubbi ed eccezioni.

Sappiamo, infatti, che questo fabbricato sarà adibito per metà a scopi funzionali di ufficio, fra i quali scopi non vi è solo una assistenza di carattere amministrativo e finanziario alle famiglie dei marittimi, ma anche assistenza sanitaria e quindi ambulatori per il personale in partenza ed in arrivo e per l'altra metà costituirà una fonte di reddito ed una garanzia di carattere assicurativo patrimoniale perché sarà ceduta in fitto per uffici, affittanze queste facilmente risolvibili così da rendere liberi, in breve, locali per eventuali esigenze di sviluppo dell'Istituto stesso.

Ritengo che, di fronte alle delucidazioni ed assicurazioni fatte, gli onorevoli colleghi vorranno accettare la proposta di approvare il disegno di legge.

In via subordinata, poi, si tratta di deliberare l'assegnazione di lire 350 milioni per il finanziamento della costruzione della nuova sede dell'Ufficio tecnico erariale che verrebbe a sorgere nello stesso comprensorio.

Mi dichiaro perfettamente d'accordo; infatti questi 350 milioni debbono avere la destinazione richiesta ma debbo, nel contempo, osservare che, mentre la Cassa marittima meridionale trova una ragione d'essere in quella zona, in relazione al conseguimento dei suoi scopi perché si tratta di un'area che potenzialmente è all'ombra degli uffici doganali; non vi è motivo per cui l'Ufficio tecnico erariale debba essere ubicato vicino al mare. Non siamo chiamati a decidere in questa materia ma, come Relatore, mi permetto accennare che la nostra, o per lo meno la mia delibera, è favorevole allo stanziamento dei 350 milioni di lire da destinarsi alla costruzione della nuova sede dei servizi erariali ma che sarebbe opportuno che gli uffici stessi venissero, posti in un'area meno vicina agli uffici doganali poiché, mentre per gli uffici erariali l'ubicazione è indifferente, non così è per gli uffici doganali che debbono essere posti in vicinanza del mare. La zona di cui trattasi è più idonea a uffici che hanno comunque riferimento ad attività marittime che non agli uffici tecnici erariali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RAUCCI. Visto che nella relazione che accompagna il disegno di legge governativo c'è un riferimento a numerose altre istanze presentate da enti e da privati per acquisire il terreno di cui trattasi e che non hanno potuto essere accolte, vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario di farci conoscere i motivi per i quali dette istanze non sono state considerate.

TROISI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Ad integrazione di quanto già detto, rispondo che, in un primo tempo, si pensava di inserire nel testo del disegno di legge il vincolo della destinazione; successivamente, in seguito a più meditato esame, è apparso opportuno lasciare questo vincolo come clausola contrattuale. Infatti nello schema contrattuale redatto il 30 luglio 1960, vistato anche dall'Avvocatura distrettuale per il parere e controfirmato dall'altra parte, c'è una apposita clausola che si riferisce al vincolo di cui faceva menzione il Relatore.

In base a questa clausola si stabilisce che l'acquirente — e quindi la Cassa marittima meridionale — dovrà ottemperare alle seguenti condizioni: l'area dovrà essere destinata per tutta la parte fabbricabile alla costruzione dell'edificio, del quale almeno la metà da destinarsi a dirette esigenze della Cassa; si stabilisce inoltre un termine entro il quale l'obbligo deve essere eseguito.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° MARZO 1961

Per quanto riguarda il parere del Relatore di orientarsi per la costruzione dell'ufficio tecnico erariale in altra località, accolgo questo voto per consentire anche l'eventuale futuro sviluppo degli uffici doganali.

Per l'altra domanda fatta dall'onorevole Raucchi, rispondo che effettivamente parecchi anni fa erano pervenute varie domande, sia da parte di enti che da parte di privati, ma in quel tempo non c'era ancora il piano regolatore definitivo che potesse dar luogo alla lotizzazione del suolo. Successivamente, dopo l'approvazione del piano regolatore, due sole domande sono state riconfermate: quella della Cassa marittima meridionale e l'altra del Ministero della sanità.

D'altra parte non si potevano accogliere le istanze che avevano un chiaro fine speculativo. Tenendo conto della finalità pubblica si presero in esame le due domande provenienti dal Ministero della sanità e dalla Cassa marittima meridionale. La prima riguardava l'assegnazione in uso e si riferiva ad un complesso di uffici non consentanei in quel territorio; la domanda, invece, della Cassa marittima riguardava l'acquisto ed era riferita ad un'attività connessa con l'attività marinara e quindi la scelta del luogo è stata idonea. Nello stesso tempo con un'aliquota del corrispettivo, si provvede alla costruzione dell'edificio per l'ufficio tecnico erariale, quindi si fa un autofinanziamento. Per questi motivi l'operazione è sembrata più favorevole.

RESTIVO. Vorrei far rilevare che a me sembra estremamente pericolosa questa destinazione di fondi per un impiego futuro. Non escludo l'opportunità, anzi la utilità che si costruisca l'ufficio tecnico erariale, ma in genere l'agganciamento di un'operazione che ha una sua fisionomia e una sua regolamentazione con un'altra operazione che rientra in una valutazione generale delle esigenze dell'Amministrazione dello Stato e dell'efficienza del funzionamento degli organi dello Stato, non mi sembra accettabile. Vorrei richiamare l'attenzione del Governo perché l'uso di questa correlazione sia mantenuta nei limiti necessari.

TERRAGNI, *Relatore*. È indiscutibile che di fronte a una richiesta proveniente da privati, in un'asta pubblica, l'ente pubblico resta o soccombente o in una situazione di disagio. L'ente pubblico può andare in due vesti: o con una cambiale in bianco oppure con una quota fissa, ma in una zona centrale dove la speculazione privata può sfruttare al massimo l'area, è evidente che il rappresentante dell'ente pubblico ad un certo momento deve

fermarsi e fermarsi con una cambiale in bianco è ancor peggio di quando si abbia la cambiale a quota fissa.

Per quanto riguarda l'eccezione fatta dal collega Restivo, debbo dire che non ho voluto sollevarla pur riconoscendo che sarebbe stato preferibile che le due operazioni fossero oggetto di due diversi provvedimenti. Pur invitando l'onorevole Restivo, per agevolare la procedura, a recedere dalla sua osservazione formalmente ritengo che lo stesso Sottosegretario troverà una ragion d'essere nell'osservazione che è stata sollevata.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata la vendita a trattativa privata, in favore della Cassa marittima Meridionale, per il prezzo di lire 437.000.000, dell'area demaniale sita in Napoli, località Mandracchio, estesa metri quadrati 1.800 circa e confinante con area demaniale, ex Vico II San Nicola alla Dogana, ex Via San Nicola alla Dogana e Via Guglielmo Marconi.

Il Ministro delle finanze provvederà con proprio decreto all'approvazione del relativo contratto.

(È approvato).

ART. 2.

È autorizzata la spesa di lire 350.000.000 per provvedere alla costruzione in Napoli della nuova sede dell'Ufficio tecnico erariale.

Lo stanziamento della predetta somma sarà disposto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1960-61.

(È approvato).

ART. 3.

All'onere di lire 350.000.000, previsto dal precedente articolo 2, sarà provveduto con un'aliquota del provento della vendita autorizzata con l'articolo 1.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà, in fine di seduta, votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Prestazione delle cauzioni per le sovrimposte di fabbricazione gravanti sulle merci temporaneamente importate. (2688).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Prestazione delle cauzioni per le sovrimposte di fabbricazione gravanti sulle merci temporaneamente importate ».

Su questo disegno di legge riferirò io stesso, sostituendomi al Relatore, onorevole Radi, che è, in questo momento, assente.

Si tratta di un provvedimento molto semplice: le disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee prescrivono che per la temporanea importazione di merci gravate da diritti di confine deve essere prestata garanzia per i diritti dovuti e per gli interessi di mora. Anche le sovrimposte di confine, che gravano sui prodotti che vi sono soggetti, devono essere garantite al cento per cento del loro ammontare. È stato però rilevato che le suindicate disposizioni sono in contrasto con quelle che disciplinano le corrispondenti imposte di fabbricazione le quali, in taluni casi, possono essere garantite in misura inferiore al loro importo. Si ravvisa, quindi, l'opportunità di uniformare le vigenti disposizioni per la temporanea importazione in modo di venire incontro, nei limiti del possibile, ai voti formulati dalle categorie interessate e di consentire per conseguenza che, per i prodotti esteri, temporaneamente importati per essere trasformati o lavorati, la garanzia per le sovrimposte venga limitata al 10 per cento del loro ammontare.

D'altro canto lo Stato è sufficientemente garantito, nei riguardi di qualsiasi operazione non lecita che dovesse sorgere, dato che nell'ultimo comma dell'articolo unico è detto che i crediti dell'Amministrazione finanziaria sono garantiti per le sovrimposte, le multe e le spese di ogni specie collegate eventualmente con la materia, da privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sui prodotti, il macchinario e tutto il materiale mobile esistente negli stabilimenti nonché nei magazzini annessi a detti stabilimenti.

Esiste, quindi, una garanzia immediata che, se da una parte consente di alleviare l'onere temporaneo, dall'altra assicura lo Stato che, in caso di atti non leciti, esso può recuperare interamente l'imposta e tutte le penalità connesse all'azione di frode.

Ho esposto il contenuto del disegno di legge che trovasi al nostro esame e ritengo che esso troverà facilmente consenzienti gli

onorevoli colleghi. Dichiaro aperta la discussione generale.

FALETRA. Il provvedimento in esame tende certamente a facilitare le ditte che vogliono importare temporaneamente materiali per la fabbricazione di prodotti destinati ad essere riesportati. Permane però in me una perplessità circa le garanzie contenute nel secondo comma dell'articolo unico. Si tratta di garanzie, certo importanti, ma che indubbiamente porterebbero, in caso di inadempienze, ad una procedura molto lunga, costosa, e forse poco sicura per lo Stato. Altro è infatti, per lo Stato, avere in garanzia l'intera imposta per cui, ad un certo momento, può effettuare direttamente un prelievo, altro è intentare una causa sul cui esito possono esservi dei dubbi.

Il presente provvedimento, che in linea generale potrebbe essere giusto, viene, in sostanza a non garantire lo Stato negli stessi termini in cui era garantito prima. Lo Stato corre quindi un rischio più grave di quello che correva prima. Non so, quindi, se possiamo essere d'accordo sul presente provvedimento. Varrebbe forse la pena di ripensarci in quanto, se impelaghiamo lo Stato in una causa è difficile che esso possa uscirne ricavando tutto quello che dovrebbe ricavare. La garanzia costituita dal versamento totale dell'imposta è, mi pare, garanzia più solida e tale da impedire l'alea del rischio.

TERRAGNI. Sono d'accordo, e penso che si potrebbe tutti convenire, sullo spirito del disegno di legge; mi permetto però sollevare una eccezione che parrà forse strana ma che, sul piano dei fatti, ha la sua importanza. Non si tratta di un provvedimento che può essere adottato per chiunque; vi è, infatti, una curiosa dizione: « notoria solidità ». Come si fa a dire ad una azienda che chiede questa facilitazione, che la sua solidità, la sua situazione patrimoniale, a nostro giudizio — è sempre un funzionario dello Stato che dovrà decidere — non merita questa facilitazione? Mi pare che si entri in un piano di valutazione soggettiva che può prestarsi non dico a soprusi ma a posizioni difficili per quei funzionari che dovranno esercitare questo diritto di discriminazione tra le aziende giudicando della solvibilità che il legislatore ha previsto.

Mi permetto approfittare della competenza dell'onorevole Presidente per domandare se, in questi casi, non vige già la possibilità di fideiussione bancaria. Se è ammessa, qualunque azienda ha la procedura privata che le consente di non sborsare i diritti di confine

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° MARZO 1961

di cui trattasi e qualora non riuscisse ad ottenerla, nemmeno lo Stato potrebbe concederle i benefici previsti dal presente provvedimento.

PRESIDENTE. Esiste già la possibilità della fideiussione.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Possibilità che è piuttosto onerosa.

FALETRA. Il presente provvedimento non dà nessuna garanzia.

ANGELINO PAOLO. Mi dispiace di non aver avuto il tempo di fare una indagine più approfondita sulla questione, dato che l'aggiunta all'ordine del giorno l'ho conosciuta solo questa mattina.

PRESIDENTE. Ho già spiegato le cause di questa aggiunta all'ordine del giorno.

ANGELINO PAOLO. Ritengo che in questo momento, se volessimo decidere, non avremmo la certezza di decidere con cognizione di causa. Domando se non sia possibile rinviare la discussione.

PRESIDENTE. Non ho nulla in contrario.

ANGELINO PAOLO. Non è possibile discutere in queste condizioni.

Le merci temporaneamente importate, potrebbero, per esempio, essere anche vendute dalla ditta e potrebbe così venire a mancare il privilegio sulle merci.

Dovremmo compiere un serio studio dato che lo Stato potrebbe subire gravi danni dalla approvazione del provvedimento.

È questo il motivo per cui desidererei esaminare più ampiamente la questione.

PRESIDENTE. Non ho nulla in contrario ad accedere alla richiesta di rinvio; mi sembra però di dover riconfermare, forse in maniera più esplicita di quanto non abbia fatto prima, nel mio brevissimo intervento, il principio che l'obiezione Faletra può esser fatta anche nella ipotesi riportata dalla relazione ministeriale, nei casi cioè in cui si prestino cauzioni all'interno per le imposte di fabbricazione.

Infatti, per l'articolo 3 del testo unico delle leggi per l'imposta sugli spiriti, è stabilito che per l'esercizio dei magazzini annessi agli opifici di rettificazione deve essere prestata una cauzione corrispondente al 2 per cento della imposta sulla quantità massima che sarà introdotta nei magazzini stessi; ci si può domandare, ora, come lo Stato faccia a garantirsi del rimanente 98 per cento. Lo stesso può dirsi per quanto riguarda l'articolo 3 del decreto-legge del 1° marzo 1937, n. 226, che prevede che i fabbricanti di acquaviti, vini, vermouth, ecc., che impiegano alcole e zucchero, schiavi di imposta, debbono prestare cauzione nella misura del 2 per cento della

imposta stessa. È evidente che il motivo che ha ispirato queste norme, è lo stesso che impone ai fabbricanti di prodotti derivanti dalla lavorazione degli oli minerali, di prestare cauzione pari al 5 per cento della imposta corrispondente alla quantità massima di materie prime e di prodotti che intende tenere nei serbatoi o nei magazzini assimilati ai doganali, annessi alle fabbriche.

È evidente che il Legislatore, prevedendo una cauzione del 2 e del 5 per cento del totale della imposta dovuta ha inteso togliere un peso per l'attività economica, che potrebbe essere eccessivo ad una serie di interessi passivi che andrebbero a gravare sul prodotto.

Questo mi pare il concetto ispiratore dei provvedimenti citati; oggi si propone, in questa sede e per via analogica, lo stesso ragionamento, per quel tanto di imposta che grava su materiali che debbono essere importati, destinati a lavorazioni interne e poi riesportati. È chiaro che se non vi è questa figura della riesportazione, non sorge il problema.

In questo caso, i diritti di confine si ottengono al momento in cui parte la merce, però bisogna tener presente quella che è la situazione dei nostri uffici e l'andamento delle liquidazioni dei rimborsi. Non soltanto si paga l'imposta sul totale delle merci importate che poi, lavorate, debbono venire riesportate e tale somma rimane a gravare per il solo periodo entro il quale la lavorazione viene effettuata, ma l'onere si protrae molto più a lungo della durata di questo periodo perché, dopo la presentazione dei documenti di confine, il rimborso si trascina per quel tanto di mesi che, in genere, occorre per poter realizzare attivamente una operazione di rimborso, il che deriva da un fenomeno di vischiosità burocratica.

Gli oneri passivi derivanti o dal deposito della somma o dalla fideiussione, o dal deposito dei titoli, hanno un certo rilievo sul costo finale della operazione e quindi sul prezzo definitivo della merce così che la capacità competitiva sui mercati esteri, trattandosi di merce destinata alla riesportazione, ne risulta diminuita.

Ritengo, personalmente, che si possa tranquillamente approvare il provvedimento.

L'onorevole Terragni ricordava la possibilità di fideiussione bancaria. È vero che essa costituisce un minor onere però anche esso ha un certo rilievo. Il tasso di fideiussione varia molto da zona a zona.

ANGELINO PAOLO. Va dal 0,50 al 2 per cento.

PRESIDENTE. Esso infatti, non va mai al di sotto dello 0,50 per cento ma arriva facilmente ad una cifra che sta tra l'1,80 ed il 2 per cento. Questo è il tasso medio.

È chiaro che se la banca non concede la fideiussione, vuol dire che la ditta non la merita. Tutto questo configura un rapporto fiduciario e noi non possiamo preoccuparci delle situazioni marginali, ma invece di quello che è il normale procedimento delle operazioni. Non si può iniziare un rapporto economico di tal tipo se non sulla base della reciproca fiducia; che se poi succede che vi siano anche delle ditte non serie, questo non deve disorientarci né indurci ad indagare su una disciplina che ha come presupposto la reciproca lealtà. Perciò ritengo che quando si dice che lo Stato assume la garanzia sui beni mobili e immobili, per un'eventuale ipotesi delittuosa che si potrebbe fare, lo Stato possa essere tranquillo.

D'altro canto, l'ipotesi che si avanza nel primo comma, quando si tratti cioè di operazioni effettuate da ditte di notoria solidità, non è altro che un criterio di discrezionalità lasciato agli uffici fiscali. È chiaro che una azienda che o non assolve i suoi doveri fiscali o è fiscalmente difettosa, non può meritare l'attenzione che invece si può dare a una ditta che tali doveri assolve. Vorrei richiamare l'attenzione sulla seconda limitazione contenuta nel provvedimento, laddove si dice che i prodotti vengono lavorati in stabilimenti soggetti a permanente vigilanza finanziaria. In questo caso il fatto che lo stabilimento sia sottoposto a vigilanza finanziaria significa che c'è la possibilità di controllare la merce che esce dallo stabilimento con destinazione sia verso il mercato interno che estero. Così, mentre nel primo caso si può importare qualsiasi merce, per esempio un carico di materiale che dovrà servire per la fabbricazione di pezzi da riesportare (e gli stabilimenti metalmeccanici non sono sottoposti a vigilanza finanziaria), nel secondo caso (come avviene, per esempio, in materia di idrocarburi) questi vengono importati in conto per essere riesportati e sono sottoposti a vigilanza fiscale.

Quindi, nel caso dello stabilimento sottoposto a vigilanza fiscale, la presunzione del controllo assoluto deve pur esserci.

Qualche perplessità si può avere sul giudizio di discrezionalità, come faceva notare l'onorevole Terragni, relativo alle ditte « di

notoria solidità », ecc. Ma qui il discorso potrebbe diventare molto lungo.

Laddove si parla di « vigilanza finanziaria » sugli stabilimenti, e quindi del controllo attraverso questi stabilimenti della destinazione ultima delle merci, il risultato è questo: attraverso il disegno di legge al nostro esame cerchiamo oggi di rendere più competitivi i nostri prezzi per garantire più lavoro; questo è l'aspetto politico del provvedimento.

ANGELINO PAOLO. Dopo le dichiarazioni fatte, crediamo che ci sia un rischio superiore a quello preventivato. Se il Governo si sente di affrontare questo rischio o crede che esso non esista circa la solidità delle ditte e il privilegio sul macchinario, non mantengo la mia eccezione.

FALETRA. Debbo esprimere la mia opposizione a questo provvedimento. Prima di tutto per deplorare che lo Stato debba continuare a correre dei rischi; certo l'impostazione di tutto il nostro sistema fiscale è tale che permette veramente allo Stato di correre sempre gravi rischi. La verità è una sola, cioè che è molto più facile per lo Stato — per il sistema fiscale che abbiamo — raccogliere le imposte dalla povera gente, dai piccoli contribuenti, piuttosto che da chi può e deve dare molto.

L'onorevole Presidente ha ancora una volta usato la giustificazione, un po' logora, che bisogna abbassare i costi di produzione. Sono discorsi generici che si possono fare per tutti i casi, perché sono verità valide per tutti, ma non specificatamente per il provvedimento che stiamo esaminando. Secondo me, proprio per l'impronta di serietà che dobbiamo dare al nostro sistema tributario, nei limiti in cui possiamo farlo, noi dobbiamo impedire che vi possa essere qualsiasi possibilità di rischio da parte dello Stato.

ZUGNO. Ritengo che da parte dell'onorevole Faletra non si sia considerata con una certa, direi, serietà la questione.

Qui si tratta di snellire il sistema evitando che ci siano dei pagamenti e dei rimborsi; pagamenti e rimborsi che sono onerosi per i privati, ma sono onerosi anche per quanto riguarda la pubblica amministrazione. Significa veramente accentuare l'onerosità dei servizi pubblici il pretendere e il fare riscuotere somme per imposte dovute che poi devono essere rimborsate. È notorio come il fisco, la finanza pubblica, quando appunto c'è un'importazione ed è dovuta una sovrimposta di confine in sostituzione dell'imposta di fabbricazione, quella tale merce non l'ab-

bandonano più e quindi essa non potrà subire nessun'altra destinazione se non quella della esportazione, pena il pagamento della imposta corrispondente.

Se c'è questa continua vigilanza da parte del fisco, io non riesco a capire — ed è questa l'unica argomentazione portata dall'onorevole Faletra — quale sarebbe il rischio da parte dello Stato. In questi casi, trattandosi di grandi ditte che hanno naturalmente la possibilità di sapere qual'è la parte corrispondente alla riesportazione, la questione si riduce a una limitazione del lavoro da parte della burocrazia.

Mi dichiaro favorevole al provvedimento e chiedo che si passi senz'altro alla votazione degli articoli.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei fare qualche ulteriore dichiarazione che forse potrà fugare dubbi e perplessità. Bisogna tenere presente quello che è il vigente sistema di cauzione per le imposte di fabbricazione e per le imposte di confine nel caso di temporanea importazione. C'è una sperequazione, perché, mentre nel primo caso la cauzione è legata al limite del 2 per cento, nel secondo caso si arriva alla totalità aggiungendo gli interessi di mora. Ora, se vogliamo favorire la penetrazione nei mercati esteri da parte degli operatori e incrementare le correnti di esportazione e quindi favorire e dare impulso all'attività lavorativa del nostro paese, è necessario alleggerire quest'onere che pesa sulle aziende nel senso di ridurre in termini più economici la cauzione: non al 2 per cento come nel caso dell'imposta di fabbricazione, ma al 10 per cento.

È comunque un privilegio che ha la priorità di fronte a qualsiasi altro creditore; privilegio che può farsi valere non soltanto nei riguardi degli stabilimenti, ma anche nei riguardi dei magazzini annessi agli stabilimenti e che abbraccia prodotti e macchinari che ivi si trovano.

Penso che le preoccupazioni affacciate dai Colleghi non abbiano un fondamento, perché qui siamo nel campo economico della lotta di concorrenza; la insolvenza determina la eliminazione automatica degli operatori. D'altra parte, gli stessi rapporti internazionali presumono che si tratti di aziende di una certa consistenza.

Vorrei quindi pregare gli onorevoli colleghi di eliminare questo dubbio. Ci dobbiamo proporre di dare un maggiore stimolo ed incentivo alla penetrazione nei mercati esteri e alleggeriamo, quindi, di ogni onere che non abbia un fondamento la produzione!

Questo è il punto fondamentale del provvedimento. La Amministrazione ha le garanzie necessarie: il 10 per cento e, in aggiunta, il privilegio e la priorità.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame dell'articolo unico, ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

« All'articolo 6 delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee approvate con decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunti i seguenti comma:

« La garanzia richiesta ai sensi del comma precedente può essere, tuttavia, limitata, per quanto riguarda le sovrimposte di confine, al dieci per cento dell'ammontare delle sovrimposte medesime, quando si tratti di operazioni di temporanea importazione di prodotti gravati da dette sovrimposte ed effettuate da ditte di notoria solidità o che lavorano tali prodotti in propri stabilimenti soggetti a permanente vigilanza finanziaria.

I crediti dell'Amministrazione finanziaria per le sovrimposte di confine, per le multe o per le spese di ogni specie sono garantiti da privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sui prodotti, sul macchinario e su tutto il materiale mobile esistente negli stabilimenti delle ditte ammesse a fruire della facilitazione di cui al precedente comma, nonché nei magazzini a questi stabilimenti annessi o in altri comunque soggetti a vigilanza fiscale, di pertinenza delle stesse ditte ».

Il disegno di legge che consta di un articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti sarà, in fine di seduta, direttamente votato a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo annuo di lire 15.000.000 in favore dell'Istituto per la contabilità. (2692).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo annuo di lire 15.000.000 in favore dell'Istituto per la contabilità nazionale.

L'onorevole Scarlato ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SCARLATO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, vorrei esprimere la mia convinzione che lo Stato, sia per la progressiva incidenza nel paese della vita economica, sia per i doveri che derivano al nostro paese dalla sua parte-

cipazione alla vita comunitaria di istituti come l'O.E.C.E. e la C.E.E., debba un po' rivedere a fondo tutto il sistema economico della collettività nazionale. Non mi sento, però, in questo momento, di esprimere alcun parere, favorevole o sfavorevole in ordine al disegno di legge in esame dato che non ho potuto, nonostante me ne fossi fatto carico, ottenere elementi di giudizio e di valutazione circa l'Istituto per la contabilità nazionale. Ho potuto accertare che esso ha sede in Via San Nicolò da Tolentino in Roma, che è una associazione ma che non ha ancora avuto il suo riconoscimento formale e quindi, in attesa della definizione per lo meno in sede formale e nella speranza di poterne conoscere lo statuto e le finalità istituzionali, mi riservo un giudizio e prego di rinviare la discussione del provvedimento ad una prossima seduta.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore propone il rinvio della discussione del disegno di legge. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Alpino ed altri: Modificazione dell'articolo 4 della legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agenti di cambio. (2117) e dei senatori Roda ed altri: Modifica all'articolo 5 della legge 23 maggio 1956, n. 515, recante norme per i concorsi ad agenti di cambio. (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato). (2507).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Alpino, Badini Confalonieri, Biaggi Francantonio, Ferioli, Trombetta: « Modificazione dell'articolo 4 della legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio » e di iniziativa dei senatori Roda, Mariotti, Negri, Granzotto Basso, Di Prisco, Banfi, Caleffi, Nenni Giuliana, Fenoaltea, dal titolo: « Modifica all'articolo 5 della legge 23 maggio 1956, n. 515 recante norme per i concorsi ad agenti di cambio ».

Poiché il Relatore, onorevole Russo Vincenzo, è in questo momento assente, propongo di rinviare la discussione dei due provvedimenti ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Bima: Cessione al comune di Fossano (Cuneo), per demolizione, delle ex caserme Principi d'Acaia, Eusebio Bava, Umberto I. (Modificata dalla V Commissione permanente del Senato). (1610-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Bima: « Cessione al comune di Fossano (Cuneo), per demolizione delle ex caserme Principi d'Acaia, Eusebio Bava, Umberto I », approvata dalla Camera nella seduta del 5 ottobre 1960 e modificata dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 15 dicembre 1960.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Zugno.

ZUGNO, Relatore. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato all'articolo unico. I due commi che lo compongono sono rimasti invariati; è stato aggiunto un terzo comma nel quale si precisa che il ricavato delle vendite delle caserme sarà portato in aumento degli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e che per il ricavato della vendita della caserma Umberto I si provvederà in conformità all'articolo 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1152.

La ragione che ha determinato l'approvazione dell'emendamento aggiuntivo risiede proprio nel detto decreto legislativo n. 1152. Esso, infatti, all'articolo 1 così recita: « I terreni ed i fabbricati demaniali non più necessari ai bisogni militari sono, entro il termine di tre anni dalla entrata in vigore del presente decreto, dismessi dal Ministero della difesa al demanio dello Stato, che ne disporrà l'alienazione a norma delle disposizioni vigenti ».

All'articolo 5 il predetto decreto recita: « Le autorizzazioni di spesa per i concorsi in capitale e negli interessi, a norma del precedente articolo 4, potranno essere ulteriormente aumentati in proporzione della metà del ricavato delle alienazioni da eseguirsi a norma dell'articolo 1 e, in ogni caso, fino ad una somma non eccedente l'ammontare delle autorizzazioni medesime ».

È proprio in relazione alle disposizioni contenute negli articoli di cui ho dato testé lettura, che il Senato ha ritenuto di dover proporre ed approvare l'emendamento aggiuntivo costituente il terzo comma.

BIMA. Il ricavato di due caserme viene portato in aumento agli stanziamenti ordinari del Ministero della difesa; invece il ricava-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° MARZO 1961

vato dalla concessione di una caserma viene destinato all'I.N.C.I.S. per la costruzione di case per ufficiali e sottufficiali. Questo è il contenuto della modifica apportata dal Senato.

PRESIDENTE. Dovrei riprendere l'osservazione fatta nella discussione del disegno di legge n. 2703, testè discusso, dall'onorevole Restivo. Nel presente provvedimento si configurano in una stessa legge due fatti che, almeno formalmente, dovrebbero essere espressi in due provvedimenti distinti.

Nel caso presente, poi, la questione è ancora più grave perché non si deve dimenticare mai che non esiste il cosiddetto demanio militare o un demanio marittimo ma che esiste solo il demanio dello Stato. Parte dei beni che costituiscono il demanio dello Stato vengono dati in uso alle varie Amministrazioni quali marina, esercito, eccetera le quali utilizzano quei beni fino a che non intervengano motivi per cui i beni possano essere dismessi. Quando però un bene è dismesso, rientra nella sua naturale ed iniziale destinazione: il demanio dello Stato. È questo il motivo per cui, prima di effettuare qualsiasi vendita bisogna dismettere il bene da vendere. In altre parole, chi vende è il demanio, non è mai la singola amministrazione ed è chiaro che il demanio, vendendo, porta il ricavato della vendita all'erario che, poi, destinerà come crede le somme introitate.

Il principio che si afferma in questo provvedimento è un principio grave; grave perché potrebbe produrre grosse difficoltà. Debbo anche dire che, in tredici anni da che faccio parte di questa Commissione non mi sono mai trovato di fronte ad una situazione simile. In un certo modo, si viene ad adombrare l'esistenza di un demanio singolare per cui, qualora vengano operate vendite di beni che erano in uso di una amministrazione, il ricavato di queste vendite deve affluire al bilancio della amministrazione che aveva in uso il bene venduto.

Debbo dire che, se così è, si tratta di un principio grave dato che si verrebbe, domani, ad iniziare una serie di atti con i quali ogni amministrazione che ha dismesso un bene, rivendicherebbe l'acquisizione al proprio bilancio dei proventi della alienazione, scardinando in tal modo una impostazione chiara e logica: che esiste un solo demanio dello Stato, che è il solo demanio che vende e che esiste una sola cassa dell'erario.

Detto questo aggiungo che il ricavato può essere benissimo erogato al Ministero della difesa ma con un provvedimento a parte.

NAPOLITANO FRANCESCO. Premesso che l'impostazione data dall'onorevole Presidente è esattissima, aggiungo che nulla vieta che nella stessa legge si dica che l'amministrazione militare dismette i beni che il demanio fa propri e poi riversa di nuovo il ricavato alla amministrazione dello Stato.

PRESIDENTE. Il suggerimento dell'onorevole Napolitano è giusto, dobbiamo però spezzare in due l'articolo unico e fare un articolo finale con il quale si autorizza il Ministro del tesoro ad operare, con proprio decreto, le opportune variazioni di bilancio.

Ma bisogna mantenere fermo il principio che il provento è acquisito all'erario; sarà poi il Tesoro che opererà la destinazione ultima della somma.

BIMA. Onorevole Presidente, non posso che apprezzare le sue giustissime osservazioni, perché quando si tratta di questioni di principio non si può derogare, però faccio presente che noi proprio questa mattina, — su un problema quasi identico — abbiamo derogato. Infatti nel disegno di legge n. 2703 di cui era Relatore l'onorevole Terragni, si stabiliva una destinazione della somma prima ancora che essa fosse incamerata dal Tesoro.

Per conto mio non ho alcuna difficoltà ad accedere al principio enunciato dall'onorevole Presidente, purché sia un principio che vale per tutti e senza eccezioni di sorta.

Faccio presente solo che, delle tre caserme di cui oggi si propone la dismissione e la cessione a titolo oneroso al Comune di Fossano, una riguarda un immobile la cui demolizione è prevista anche nell'ambito delle celebrazioni dell'Italia '61 perché darebbe la possibilità di sistemare uno dei castelli costruiti dal duca Emanuele Filiberto, che sono fra i ricordi storici più belli ed imponenti della nostra regione. Però io subordino il tutto alla questione di principio: se il Presidente tiene ferma la questione di principio, anch'io mi associo a quanto la Commissione vorrà deliberare. Ma essa deve valere per tutti i casi e sempre. Se invece si intende derogare qualche volta al principio, credo che questo provvedimento possa essere approvato in considerazione della sua rilevanza marginale (si tratta di 34-35 milioni) e tenendo conto che il provvedimento è già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Il precedente provvedimento prestava il fianco alle osservazioni da me ricordate e che ha sollevato anche l'onorevole Restivo. Ma esso è, quanto meno, ortodosso perché dice: «E autorizzata la ven-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° MARZO 1961

dita a trattativa privata, ecc., ecc. ». È chiaro quindi che il provento va all'erario.

Poi dice: « È autorizzata la spesa di lire 350 milioni per provvedere alla costruzione della nuova sede dell'ufficio tecnico erariale ». Poi: « Lo stanziamento della predetta somma sarà disposto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1960-61 ». Ed infine: « Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Quanto meno, in questo provvedimento di Napoli rimane confermato il principio che i proventi delle alienazioni vanno al Tesoro e che poi, il Tesoro, con proprio decreto esborserà un'aliquota di 350 milioni a favore del Ministero dei lavori pubblici per la costruzione di quell'edificio. Dirò di più. Nel provvedimento approvato si configurano due provvedimenti: uno riguarda l'alienazione di un bene, l'altro la destinazione di una parte della somma alla creazione di un palazzo demaniale. Ci troviamo quindi di fronte ad una forma ortodossa. Nel caso che stiamo discutendo invece si dice che il provento dell'alienazione di un bene dismesso (e quindi di un bene che è rientrato nel demanio) va al Ministero della difesa. Non si dice neppure a quale capitolo del bilancio del Ministero della difesa andrà la somma, per quali scopi sarà utilizzata. Noi dobbiamo pur sapere a quale capitolo del bilancio della difesa dovrebbe essere imputata questa entrata.

Per la verità, non so se noi possiamo tranquillamente approvare un provvedimento del genere. Ho molti dubbi. Mi corre l'obbligo di far apprezzare queste cose nel loro giusto valore perché è la prima volta che ci troviamo di fronte ad una imputazione di entrata senza alcuna specificazione.

PASSONI. Ci troviamo di fronte ad un problema di principio che non può essere sottovalutato; d'altra parte le preoccupazioni dell'onorevole Bima hanno il loro peso ed il loro valore, perché il provvedimento si inquadra nelle manifestazioni per le celebrazioni del centenario dell'Unità d'Italia. Secondo me dovremmo trovare una soluzione che consenta di salvare il principio sottolineato dall'onorevole Presidente e nello stesso tempo possa soddisfare le esigenze che hanno ispirato il provvedimento. A me pare che l'unica via da seguire sia quella di accogliere la proposta di legge trasformando l'articolo unico in due articoli, ed eventualmente in tre, in modo che si possa tener conto delle osservazioni fatte e trasmettere tempestiva-

mente al Senato il nuovo testo perché altrettanto celermente lo approvi.

PRESIDENTE. Si tratta di un aumento nello stanziamento del bilancio del Ministero della difesa. Bisogna che il Ministero della difesa indichi allora a quale capitolo deve essere imputata l'entrata.

FALETRA. Sono d'accordo. Mi sorge però il dubbio se ciò possa farsi. Secondo me il ricavato non può essere versato che al Ministero del tesoro. Successivamente si potrà, con altra proposta di legge, riversare la somma al Ministero dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Con la mia proposta il ricavato delle vendite va al Ministero del tesoro; poi, una quota parte andrà al Ministero della difesa ed un'altra quota al Ministero dei lavori pubblici.

FALETRA. Mi sorge il dubbio che questa procedura la possiamo attuare nella stessa legge!

PRESIDENTE. I beni oggi dismessi per effetto di questa legge entrano automaticamente nell'unico demanio, quindi chi vende è il demanio ed i proventi vanno versati all'erario dello Stato. Secondo me la legge, così come è fatta, se noi la volessimo approvare, non so se potrebbe poi essere registrata dalla Corte dei conti.

Quindi ritengo che, così stando le cose, forse conviene o ritornare al testo primitivo o, altrimenti, compiere indagini presso i vari ministeri così da avere l'indicazione del capitolo e creare quindi un articolo 2 per la destinazione della somma al Ministero difesa, un articolo 3 per destinare la somma al Ministero dei lavori pubblici e un articolo 4 per la autorizzazione al Ministero del tesoro a predisporre le occorrenti variazioni di bilancio.

CURTI AURELIO. Ho l'impressione che, per un fatto psicologico, se si ritorna al testo da noi approvato o si modifica aggiungendo e precisando, così da dimostrare che il comma aggiuntivo costituisce una imperfezione, non si riuscirà a dare all'onorevole Bima la soddisfazione che tutti noi desideriamo dargli. Ritengo quindi più opportuno approvare il testo così come ci è pervenuto dal Senato ed introdurre una successiva proposta di legge che possiamo far passare rapidamente nella quale si dica che, in base a quanto approvato con la proposta di legge Bima, il Ministro del tesoro è autorizzato a effettuare il passaggio delle somme.

Ritengo che in tal modo, anche dal punto di vista della V Commissione del Senato, sia più facile accogliere la rettifica evitando così

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° MARZO 1961

la possibilità di un conflitto che potrebbe causare un lungo ritardo.

PRESIDENTE. Qualora si aderisse alla proposta da me avanzata si potrebbe oggi stesso redigere la nuova formulazione ed approvarla nella prossima seduta; qualora, invece, si approvasse il provvedimento in esame e se ne facesse poi un altro potrebbe nascere una non esatta interpretazione. Occorre esprimere la volontà di dare queste somme alla amministrazione della difesa, in forma corretta e ciò si può ottenere facilmente.

ANGELINO PAOLO. Propongo di ritornare al testo da noi approvato e di dare incarico al Presidente della nostra Commissione di prendere contatto con il Presidente della V Commissione del Senato. D'altro canto molte volte il Senato ha rinviato alla nostra Commissione provvedimenti dopo averli modificati. Se la legge dispone che i provvedimenti debbano essere approvati in seconda lettura ciò è stato stabilito perché un ramo del Parlamento possa correggere una svista dell'altro ramo. Il nostro Presidente può esporre le ragioni del rinvio e dire che anche la nostra Commissione approva la destinazione data alla somma.

RESTIVO. Una certa nota di perplessità nasce sostanzialmente anche dal fatto che, prima, la nostra Commissione ha esaminato e sostanzialmente approvato un provvedimento per il quale si riproduceva tutta la tematica ora svolta. Dato che nella seduta odierna questi principi che vogliamo riaffermare, subiscono una certa deviazione, non so se in linea pratica non si possa accogliere la proposta avanzata dal collega Curti, approvare, cioè il testo che ci è pervenuto dal Senato ma votando un ordine del giorno che precisi il nostro orientamento.

Poiché per il disegno di legge n. 2703 ci siamo trovati di fronte ad un problema se non proprio corrispondente, almeno analogo, non vorrei che, proprio nella stessa seduta puntualizzissimo con eccessivo rigore questo principio in ordine alla destinazione per quanto riguarda il comune di Fossano e non ci preoccupassimo invece, di una norma che, in via generale, quanto meno, crea delle esitazioni. Non so, per esempio, in base a quale criterio per il precedente disegno di legge n. 2703, si sia da noi stabilito che per l'ufficio tecnico erariale di Napoli occorre la somma di L. 350.000.000; può essere che bastino L. 200.000.000 o che la somma di L. 500.000.000 sia appena sufficiente.

PRESIDENTE. Si tratta di due questioni differenti. La somma di lire 350.000.000 desti-

nata nel disegno di legge n. 2703 alla costruzione della nuova sede dell'Ufficio tecnico erariale di Napoli è stata stanziata in base ad un progetto e si spera anzi, di potere, attraverso i ribassi d'asta, spendere meno della somma prevista. Si propone quindi una spesa preventivamente valutata dagli organi competenti. Inoltre, è chiaro dal contesto del provvedimento stesso che le somme andranno all'erario.

Nel provvedimento in esame, invece, non vi è neanche l'indicazione dello scopo cui le somme sono destinate. Nel disegno di legge n. 2703 si dice: diamo lire 350.000.000 per la costruzione dello stabile dell'ufficio tecnico erariale di Napoli; nel provvedimento in esame si dice: il ricavato della vendita va al Ministero della difesa senza indicare il capitolo così che sorge doverosa la domanda circa la sua destinazione.

Questa a me pare sia la grande differenza che divide i due provvedimenti.

Aggiungo che, per il provvedimento già approvato, la destinazione di lire 350.000.000 sarà fatta dal Ministro del tesoro con un opportuno decreto per cui il Ministero acquisisce la somma di lire 470.000.000 e con un altro decreto vengono poi stanziati lire 350.000.000 milioni.

Si può discutere se valeva o meno la pena di fare tutte queste operazioni in un unico provvedimento o se non sarebbe stato più facile e formalmente corretto fare due provvedimenti; in ogni caso, però, le domande sostanziali che la Commissione si pone sono soddisfatte mentre nel secondo provvedimento non lo sono perché le somme vengono destinate senza precisare lo scopo e non si chiede l'intervento del Ministro competente.

RESTIVO. Si fa però richiamo ad una legge.

PRESIDENTE. No; vi sono due destinazioni.

RESTIVO. Si destina al Ministero difesa in rapporto ad una norma.

PRESIDENTE. No, si destina al Ministero della difesa il ricavato dalla vendita delle caserme Principi di Acaia ed Eusebio Bava mentre il ricavato della vendita della caserma Umberto I viene destinato all'I.N.C.I.S. Nella prima destinazione non vi è alcuna determinazione.

BIMA. Mi sorge il dubbio che, pur nella genericità della enunciazione, il ricavato della vendita delle caserme Principi di Acaia ed Eugenio Bava vada sempre al Tesoro dello Stato essendo esso assorbito nell'aumento normale degli stanziamenti del Ministero di-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° MARZO 1961

fesa il che significa che il Ministero del tesoro non deve fare alcuna variazione ai capitoli, stati di previsione ecc., ma che il ricavo della vendita delle caserme confluisce al Tesoro e contribuisce ad aumentare le entrate e quindi, anche le entrate del Ministero della difesa. Non so se si può dare questa interpretazione.

NAPOLITANO FRANCESCO. Non ritengo.

ZUGNO, *Relatore*. A me sembra che le ragioni ed i principi affermati dall'onorevole Presidente, trovino concordi i componenti della Commissione, ma, molto opportunamente l'onorevole Restivo ha sottolineato l'analogia con il disegno di legge n. 2703 da noi approvato in questa stessa seduta. Esiste una questione di principio che, a mio avviso, permane: gli introiti del Tesoro in relazione a vendite di beni demaniali, debbono o possono essere destinate specificatamente o, invece, debbono entrare nel bilancio, delle entrate dello Stato puramente e semplicemente?

L'osservazione prospettata dall'onorevole Restivo mi sembra sia molto pertinente e solo in via di eccezione può ammettersi che una somma riscossa possa trovare una particolare destinazione. È una ragione di principio che, in sostanza, è valida anche nel caso attuale. La somma incassata, acquista, anche in questo provvedimento, una particolare destinazione ma non si sa né in quale capitolo né in quale esercizio. D'altronde questi elementi non potevano essere indicati in quanto la vendita non è ancora intervenuta né si sa quando interverrà.

Abbiamo, d'altro canto, detto, approvando il provvedimento, che bisognava fare riferimento ad una legge per cui la contrattazione verrà fatta dall'Amministrazione dello Stato diventando così competenza dell'esecutivo perfezionare l'atto di vendita.

Ora non sappiamo quando verrà effettuata la vendita e quindi non possiamo stabilire né l'esercizio né il capitolo a cui si potrà fare riferimento.

Mi sembra che qui la forma che si è seguita, corrisponda a quella del disegno di legge n. 2703 da noi esaminato precedentemente. Le somme affluiscono al Tesoro o potranno seguire due destinazioni: o quella di carattere generale oppure un'altra con apposita nota di variazione. Mi sembra che dal punto di vista formale il difetto rilevato non esiste. Il provvedimento deve essere approvato com'è, altrimenti creiamo un conflitto su basi non comuni giacché non è che il

ragionamento non sia stato fatto dalla competente Commissione del Senato; probabilmente è stato fatto lo stesso ragionamento giungendo alla conclusione che dovendo destinare questa somma si intendeva risolvere il problema formale. Donde questo vuoto che dovrà essere colmato con provvedimenti successivi.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Debbo confessare che le perplessità sono andate aumentando in quest'ultima fase della discussione.

L'iter della proposta dell'onorevole Bima è stato molto travagliato: originariamente si proponeva la cessione gratuita; discutendo il provvedimento si suggerì poi di introdurre alcune modificazioni. Il testo che oggi viene sottoposto al nostro esame, effettivamente, lascia perplessi ed io non posso non essere solidale con le dichiarazioni fatte dal Presidente: dichiarazioni di principio di estrema importanza.

Si è obiettato che abbiamo già approvato un altro provvedimento che presenta molte analogie con questo. Ma nel provvedimento già approvato c'è una specificazione, c'è una articolazione che potrebbe formare oggetto di distinti provvedimenti.

Qui, a mio avviso, quello che deve richiamare la nostra attenzione è il fatto che il Ministero della difesa da un certo tempo segue la tendenza di farsi assegnare il ricavo della vendita di ex immobili militari per poterne utilizzare i mezzi per ciò che si chiamano — con linguaggio ordinario — infrastrutture militari per le quali è insufficiente lo stanziamento ordinario. C'è stato tutto un carteggio, con i Ministeri finanziari e spesso si è riscontrata una certa comprensione di queste esigenze. Però desidero sottolineare che sono solidale con il principio espresso dal Presidente circa l'unicità del demanio: una volta che i beni vengono dismessi rientrano automaticamente a far parte del demanio dello Stato.

Mentre nel provvedimento approvato poco fa abbiamo certa la destinazione della somma, qui manca la indicazione del capitolo del bilancio a cui il ricavo deve essere assegnato.

BIMA. Nel disegno di legge n. 2703 non era stabilito il capitolo di bilancio?

PRESIDENTE. Se mai è precisata la destinazione; quindi il capitolo c'è.

ZUGNO, *Relatore*. La questione si riduce a questo: quel comma aggiunto dal Senato urta contro le norme che regolano la contabilità generale dello Stato? La mia risposta è no.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° MARZO 1961

PRESIDENTE. Però, con un altro provvedimento, dobbiamo precisare la destinazione della somma.

TROISI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Raccogliendo un altro suggerimento, penso che sia opportuno dare mandato al Presidente di prendere contatto con il Presidente della competente Commissione del Senato per concordare in via preliminare un testo tenendo conto delle dichiarazioni fatte in questa sede. In poco più di una settimana sarà così possibile varare il provvedimento.

PRESIDENTE. L'onorevole Zugno ha detto che noi non possiamo indicare il capitolo di bilancio. D'accordo. Ma noi dobbiamo sapere, nell'atto stesso in cui approviamo un aumento di bilancio, a quale scopo esso viene fatto. Se si danno delle somme a un Ministero bisogna precisare che esse siano spese in un modo o in un altro. Noi qui aumentiamo la disponibilità di un Ministero senza sapere il perché.

RESTIVO. Significa che quella norma dovrà tornare al Parlamento per avere un suo contenuto; quindi si tratta di un difetto tecnico. È una prima norma di indirizzo su cui dovrà intervenire il Parlamento per una ulteriore specificazione.

PRESIDENTE. Allora rimaniamo d'accordo che prenderò contatti al più presto possibile col Presidente della V Commissione del Senato. Se non vi sono osservazioni può rimanere stabilito che il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge di iniziativa del Senatore Piola: Interpretazione autentica dell'articolo 199 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931 numero 1175, concernente la tassa per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2645).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del Senatore Piola: « Interpretazione autentica dell'articolo 199 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, concernente la tassa per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti ».

L'onorevole Curti ha facoltà di svolgere la relazione.

CURTI AURELIO, Relatore. Il senatore Piola ha presentato al Senato un disegno di legge relativo all'interpretazione autentica

dell'articolo 199 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, concernente la tassa per l'impianto e l'esercizio di distribuzione di carburanti. L'articolo unico riguarda la definizione di tassa di occupazione di suolo pubblico e di tassa unica per quanto riguarda l'occupazione di aree per collocare l'impianto di distribuzione di carburanti. Nella concezione originaria di questo articolo era previsto che dovessero essere soggetti a tassa unica gli impianti di esercizio di carburanti, vale a dire le colonnine di distribuzione. Tutto il rimanente: eventuale chiosco, gli impianti per la distribuzione dell'acqua, dell'aria compressa e così via, veniva invece colpito col sistema della tassa di occupazione. Ora, evidentemente, c'è stato e c'è un evolversi del metodo della gestione di questi impianti di distribuzione di carburanti; con l'intervento di macchinari più moderni, ecc. Ora il senatore Piola ritornerebbe, nella sua presentazione, esattamente ad una concezione di questi impianti, come poteva farsi 30 o 40 anni fa. A me pare che le precisazioni siano opportune, perché c'è luogo a contendere fra amministrazioni comunali e gestori e proprietari di questi impianti. Ritengo, però, che la presentazione che ne fa il senatore Piola sia troppo drastica, nel senso che puntualizza e dice che si va a colpire con la tassa unica le colonnine di distribuzione di carburanti e i relativi serbatoi sotterranei. Per tutto il resto, e ci sono vari accessori, come la colonnina per la distribuzione di aria, quella per l'acqua, oltre al chiosco, va invece tassato come occupazione di aree e spazi pubblici. Io credo sia opportuno un contemperamento fra i due concetti, perché non si può tassare con la imposta unica, senza qualche cosa di più, quei distributori ampi, spaziosi, dove nei chioschi si tengono le bombole di gas liquido, magari l'olio per carburante, e via dicendo. Quindi sarebbe opportuno fissare che si tassino, con tassa unica, le colonnine di distribuzione, intese in ciò che è la distribuzione attuale, che riguarda cioè carburante, acqua e aria compressa. Non direi ingrassaggio e lavaggio, perché questo non è rifornimento dell'automezzo ma manutenzione, cosa che non è opportuna nemmeno da compiersi sugli spazi pubblici, ma in altra sede. Includerei, quindi, i relativi serbatoio sotterranei, aggiungendo anche il piccolo chiosco per riparare l'uomo dalla pioggia, non superiore ai quattro metri quadrati. Tutto ciò che eccede queste installazioni e il chiosco per il ricovero del personale, dovrebbe essere colpito, invece, con la tassa di occupazione di

spazi ed aree pubbliche. Io credo che con questo concetto si andrebbe incontro a due esigenze di chiarificazione: la concezione aggiornata, moderna, dell'impianto di distribuzione, e si avrebbe anche l'effetto di tentare di far limitare l'occupazione dei chioschi a misure minime, inquantoché, avendo l'utente questa facoltà, se sta in un ambito ristretto di chiosco, ha una tassazione inferiore, se eccede, è colpito in misura maggiore. Perché effettivamente un chiosco di grosse dimensioni, specialmente se posto sulla via o ad incroci, arreca un danno alla visibilità dell'automobilista, e quindi può provocare degli inconvenienti alla circolazione.

Quindi io porrei una limitazione che invogli, dal punto di vista economico, ad installare chioschi di piccolissime dimensioni; il che effettivamente è un vantaggio anche in vista della viabilità all'interno degli aggregati urbani. Tutto questo riguarda spazi ed aree pubbliche, perché se il fenomeno avviene su aree private, ai lati della strada, allora è un'altra questione. Penso, quindi, che se il Presidente volesse leggere le conclusioni attraverso gli emendamenti che ho presentato, ritengo che quanto da me prospettato sia una equa soluzione, non troppo antiquata e non eccedente rispetto alle richieste e alla volontà espresse da coloro che sono interessati a questa questione.

PRESIDENTE. L'onorevole Curti ha terminato il suo dire affermando di presentare una soluzione non troppo antiquata, e quindi giovanile. Qualcosa di diverso è avvenuto in questi ultimi anni nel sistema di rifornimento dell'acqua — credo — perché, prima della guerra, le colonnine non c'erano. Le colonnine per l'aria non c'erano perché c'erano le pompe a mano. Oggi il rifornimento è completato con l'installazione di queste colonnine, e quindi questa novità che non poteva essere nemmeno prevista dal legislatore, ma costituisce un fenomeno che nel frattempo, in questo lasso di tempo, si è verificata e di questo il Parlamento deve prenderne conoscenza. Perciò l'onorevole Curti propone che al primo comma dell'articolo 1, dove si dice: « La tassa unica annuale dovuta per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante, si riferisce esclusivamente alla occupazione del suolo e del sottosuolo di pertinenza del comune e della provincia, effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione », sia aggiunto: « ...dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ». E quindi aggiungere, dopo le parole: « e i relativi serbatoi sotterranei » le altre: « nonché all'occu-

pazione del suolo per un chiosco su una superficie non superiore ai 4 metri quadrati », che non consenta, cioè, l'esercizio di un negozio. Il secondo comma andrebbe quindi variato nel senso che dopo le parole « e simili » verrebbero aggiunte le altre « per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati ». Dichiaro aperta la discussione generale.

SCHIRATTI. Non ho nessuna difficoltà ad accedere all'emendamento proposto dall'onorevole Curti, ritenendolo più rispondente alle attuali condizioni economiche di questo settore. Però faccio osservare che l'articolo non è più interpretativo, ma è anche innovativo, e allora bisognerebbe modificare, quanto meno, la intestazione, il titolo della legge.

ANGELINO PAOLO. Noi dobbiamo tener conto di uno stato di fatto e di sentenze che sono intervenute in materia, perché disgraziatamente i comuni, gli enti pubblici hanno sempre torto, chissà poi perché. La ragione deriva dal fatto che i privati hanno dei mezzi di difesa che evidentemente gli Enti pubblici non hanno. E chi è avvocato mi comprende molto bene. Qui non possiamo andare a vedere il futuro; dobbiamo soprattutto vedere il passato, perché in realtà, dove ci sono soltanto queste colonnine, è perché davanti c'è il negozio del gestore, negozio che sarà per riparazione di cicli e motocicli, o altro; dove ci sono i chioschi, si vendono i giornali, le bibite, ed insistono su suolo pubblico. Nel mio comune ci sono chioschi dove non solo si vendono giornali, ma anche le bibite: sono diventati veri e propri negozi. Tra l'altro, l'onorevole Curti ha parlato di visibilità. Ma questo dipende dai comuni che sono obbligati a concedere dove e se vogliono, e quindi dipende dall'oculazione degli amministratori di non concedere nei punti che possano intralciare la visibilità. E non c'è solo la volontà del comune, ma anche la volontà dell'A.N.A.S. Comunque, ci sono dei regolamenti che impongono una certa distanza dalla sede stradale. Per queste ragioni io dico che occorre approvare la proposta così come è; se poi dobbiamo modificare il Testo Unico delle leggi sulla finanza locale, lo modificheremo, ma per intanto mettiamo i comuni nelle condizioni di percepire questi introiti.

PRESIDENTE. Se noi ci troviamo dinanzi ad una interpretazione autentica, è chiaro che questa interpretazione autentica — sia pure a distanza di trenta anni — vale per il passato, e vale per le contestazioni sorte per il passato e costituisce, ovviamente, una norma di condotta, insomma una disciplina. Ma anche se

noi, anziché approvare il testo, così come ci è venuto dal Senato, nell'interpretazione autentica, presentiamo un testo di modifica, qualora si andasse ad approvare gli emendamenti proposti, non facciamo nulla di diverso, perché la modifica opera da oggi in poi. Il che vuol dire che, nelle eventuali vertenze, è ribadito il concetto che la legge esistente prima, deve essere interpretata così com'è. Cioè disponendo oggi per domani una disciplina, si ribadisce fin da oggi l'esistenza della disciplina di ieri. Quindi ciò che interessa, secondo me, al proponente è di avere una interpretazione valida per il passato, e questo si ottiene, tanto presentando una proposta di interpretazione autentica che riflette ovviamente il suo effetto sul passato, quanto presentando una proposta di modifica che agendo per il futuro, conferma sotto questo aspetto la validità della legislazione esistente fino al giorno in cui entra in vigore la nuova norma. Quindi, nel caso in cui siano insorte — e forse sono insorte — delle contestazioni, il documento legislativo che dovessimo approvare con le modifiche e le conseguenze che le modifiche comportano, così come sono state proposte, ha il medesimo effetto, con la differenza che nell'atto stesso in cui affrontiamo questa materia, ci rendiamo anche conto che qualcosa di nuovo è avvenuto dal 1931 al 1961 e che questo qualche cosa di nuovo, non per il passato, ma per il futuro, vogliamo considerare.

Questo, mi pare, bisogna tener presente.

TERRAGNI. La mia pluriennale esperienza di sindaco mi porta ad essere favorevole al testo proposto dal senatore Piola. Non possiamo prescindere dal fatto che la legge non ha avuto una evoluzione, è rimasta alla colonnina, mentre si sono sviluppate le attrezzature per la erogazione della benzina occupando spazio pubblico.

Come vecchio sindaco, non sapevo e non saprei come difendere questo benedetto spazio pubblico che continua a diminuire. Ora, mi pare, se non erro, che la tariffa più alta sia di 2 mila lire al mese mentre se in quello spazio vi fosse una vendita di latte il comune ne domanderebbe per lo meno 24 mila lire al mese.

Penso quindi che il senatore Piola non abbia voluto neanche rivoluzionare la tariffa per le colonnine di rifornimento, perché ha tenuto conto del fatto che vi sono colonnine molto lontane dal centro e non ha voluto sollevare tutta la questione di questo esercizio sempre più efficiente ed economico per lo sviluppo della motorizzazione cercando

di trovare nel complemento dell'area non direttamente occupata dalla colonnina un nuovo provento per i comuni. Così facendo, ha, a mio avviso, operato saggiamente in quanto che tutte quelle colonnate che, per la loro ubicazione sono poco efficienti, rimangono tali e la legge rimane per loro benigna nella tassazione; dove, invece, lo sviluppo dell'attività interferente l'erogazione del carburante è tale che le compagnie sostengono spese di installazioni complementari non indifferenti, il comune ha la possibilità di intervenire e di percepire un tributo che è sempre e sarà sempre modestissimo, però, in relazione a quanto richiesto per le piazzole fatte su terreno privato. Per poco che costi una installazione su terreno privato, costerà sempre dieci volte di più della installazione avente analoga ubicazione ma fatta su suolo pubblico.

Concordo con chi ha sollevato la questione che si debba, da parte nostra, vedere questo fenomeno, possibilmente nel modo più restrittivo possibile perché il traffico continua ad aumentare e noi vediamo che, anche nelle zone centrali dei comuni, si svolge una lotta continua per ottenere l'installazione di distributori di benzina. Quando ero sindaco, avrebbero voluto installare i distributori di benzina anche sotto il portico del municipio!

Propongo di non emendare il provvedimento perché esso, mentre salvaguarda i piccoli distributori ed i meno efficienti sul piano economico, dà, per quanto riguarda i distributori che hanno un complemento di servizi, la possibilità, ai comuni, di ottenere delle entrate che non saranno molto rilevanti ma che rappresentano un giusto rapporto in relazione ai rispettivi valori.

PRESIDENTE. Vorrei richiamare la relazione dell'onorevole proponente. Essa dice: l'articolo 199 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni — recante la tariffa della tassa unica annuale dovuta per l'occupazione del suolo e sottosuolo di pertinenza dei comuni e delle province, in conseguenza dell'impianto e dell'esercizio di distributori di carburanti e relativi serbatoi sotterranei — è stato costantemente interpretato e praticamente applicato nel senso di riferire la detta tassa unica annuale unicamente agli spazi, in superficie e sotterranei, effettivamente occupati dai soli veri e propri apparecchi di distribuzione (colonnine) e relativi serbatoi sotterranei, salvo pertanto restando l'obbligo di corrispondere la normale tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al precedente

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° MARZO 1961

articolo 192, relativamente agli ulteriori spazi eventualmente occupati per tutte le altre opere, quali tettoie, chioschi, aiuole, stazioni di servizio, eccetera, che sovente si affiancano, come è noto, ai ripetuti veri e propri impianti di conservazione e distribuzione di carburanti.

Peraltro — ed è qui la ragione che muove il proponente — in questi ultimi tempi è sorto il dubbio che la speciale tassa unica annuale di cui si tratta, possa essere riferita anche agli spazi occupati per le testé menzionate opere di varia natura e di finalità diversa da quella della pura e semplice conservazione e distribuzione di carburanti (opere ornamentali, opere od apparecchiature per l'assistenza, nelle sue possibili molteplici forme, agli automobilisti, come quelle per regolare la pressione dei pneumatici, per rifornire di acqua i radiatori, per procedere al lavaggio ed ingrassaggio delle vetture, ecc.).

La relazione dice quindi che tutte le opere non afferenti al servizio; pagano tassa di occupazione di area pubblica. Ora però che stiamo davanti alla questione, vediamo che abbiamo tre colonnine: quella dell'aria, quella dell'acqua e quella della benzina e di queste la benzina è regolata in un modo, l'aria e l'acqua in un altro. Ciò mi lascia perplesso. Sono d'accordo che vadano considerati diversamente i motels, i bagni, i locali per l'ingrassaggio, ecc., tutte cose che non hanno nulla a che vedere con la distribuzione della benzina, ma ritengo non si possa far distinzione tra l'una e l'altra colonnina solo perché l'una dà l'acqua e l'altra dà benzina. Così facendo andremmo al di là del giusto. Si può stabilire che i negozi, i motels, l'ingrassaggio, paghino sacrosantamente ma non possiamo fare una diversificazione nel caso delle colonnine, che, al lume delle esigenze attuali, difficilmente potremmo dimostrare con una certa logica concettuale.

ANGELINO PAOLO. Di solito vi è la colonnina per la benzina normale, per la speciale, per il gasolio, ecc., ma chi va a vedere se vi è quella dell'acqua? Non è quella che deve pagare, deve pagare tutto il resto!

SCHIRATTI. L'emendamento Curti Aurelio è drasticamente risolutivo del dubbio perché precisa in maniera assoluta quale è l'attività che deve essere sottoposta a tassa fissa e, come tale, può essere, quindi, accolto.

ANGELINO PAOLO. Quando si fissano 4 metri quadrati per un chiosco si permette anche la vendita dei lubrificanti!

ZUGNO. Voglio soltanto dire che debbono essere fissati in modo chiaro quelli che

sono gli impianti da considerare nella tariffa unica e che, quindi, debbano essere definiti in relazione alla normalità degli impianti; essi debbono includere non soltanto la colonnina per il carburante ma anche la colonnina per l'acqua, per l'aria, ecc. Debbono anche includere un chiosco, limitato come grandezza ma, precisato questo, non ammettere altro né ammettere alcuna retroattività.

Ritengo però che, in questo caso, non si tratti di interpretazione autentica dell'articolo 199 del testo unico per la finanza locale.

PRESIDENTE. La retroattività deve essere espressa dalla legge.

ZUGNO. Si tratta, in questo caso, di una innovazione ed abbiamo una interpretazione restrittiva.

PRESIDENTE. Vale però il concetto che, ammettendo queste modifiche, le contestazioni rispetto al passato debbono risolversi in senso restrittivo.

ZUGNO. È esatto.

PRESIDENTE. Tutti i distributori, per il passato, devono pagare eccettuati quelli per la benzina. Da oggi in poi per quanto concerne la tassazione, ai distributori di carburante, vengono assimilati i distributori di acqua e di aria compressa.

ZUGNO. Altra osservazione: a me sembra che, considerato appunto modernamente il concetto dell'impianto di distribuzione, la tassa unica stabilita in passato non corrisponda più alle attuali esigenze; presenterei quindi un ordine del giorno per invitare il Governo a studiare il problema della tassa unica.

TERRAGNI. Mi rincresce di dissentire.

Mi domando perché se alla colonnina che distribuisce benzina aggiungo la colonnina che distribuisce acqua e la colonnina dell'aria, e di fronte a questa attività che è una attività economica come tutte le altre, semplicemente perché alla benzina si sono aggiunte altre due colonnine, debbo interpretare una disposizione nel senso di dire che occupando uno spazio triplo del precedente, si abbia a pagare la stessa cifra.

PRESIDENTE. Onorevole Terragni la questione è differente. Le colonnine debbono subire lo stesso regime fiscale. La colonnina della benzina non è comprensiva delle altre due, si fa pagare la tassa unica per ogni colonnina. Si aumenta lo spazio e tutto lo spazio è sottoposto a tassa unica. Non si paga soltanto su una colonnina, si paga, però, in regime di tassa unica anziché in regime di occupazione di suolo pubblico!

CURTI AURELIO, *Relatore*. Vorrei chiarire il contenuto dell'articolo 199 del testo unico, al di fuori di proposte interpretative.

Detto articolo dice che per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione di suolo, e così via, è dovuta la tassa unica annuale. Da parte degli interessati si sostiene che per l'impianto ed esercizio dei distributori di carburante, non si può considerare la sola colonnina di erogazione del carburante, quindi carburante benzina, carburante gasolio, ma che la dizione impianto ed esercizio comprende anche la tettoia che copre l'impianto, il chiosco di ricovero del personale posto accanto all'impianto, e che quindi fa parte dell'esercizio dell'attività configurata come impianto ed esercizio di distributori di carburante.

Quindi mi pare che il comune si troverebbe in questa situazione: far pagare la tassa unica per una, due, tre, cinque colonnine — ci sono adesso quelli che fanno le doppie colonnine — tutto questo andrebbe a tassa unica. In più dovrebbero essere soggette a tassa unica anche i chioschi con tettoia relativa all'impianto della distribuzione del carburante. E quando si tratta di chiosco a tettoia, noi dobbiamo considerarli entro certi limiti, piccolissimi, pochi metri quadrati, che rientrino cioè nell'impianto di esercizio; se superano un determinato numero di metri quadrati, allora non rientrano nell'attività di esercizio. In più si aggiungerebbero le colonnine che sono quanto mai minime come occupazione, dell'acqua e dell'aria compressa, e che fanno parte del sistema accessorio di distribuzione. Quindi una interpretazione è oggi necessaria di fronte alla situazione attuale, che sia restrittiva per quanto riguarda in modo particolare chioschi e tettoie, ma che sia esplicativa per quel che concerne la questione dell'aria e dell'acqua, in quanto fa parte integrante di questo esercizio, di questo impianto e quindi si tratterebbe di una interpretazione leggermente estensiva. La questione veramente importante è questa, al fine di eliminare eventuali controversie. Tanto più che ora, anche per quanto riguarda gli impianti di carburante ci sono ulteriori evoluzioni, perché vi sono delle colonnine che fanno automaticamente la miscelazione degli ottani, e quindi col cambio di regolatore, una sola colonnina può effettuare automaticamente la miscelazione del carburante. E questo un concetto abbastanza moderno, ma limitativo, che toglierebbe anche l'interessato dal presentare istanza al co-

mune per chiosco ristretto per pagare poco. Ed è anche una determinazione equa. Per questo ritengo si tratti sempre di materia interpretativa, perché interpretiamo che cosa sia l'impianto e l'esercizio di questi distributori di carburante. Non è innovativo: è innovativo unicamente per quanto riguarda le due colonnine, ma per il resto è veramente e totalmente interpretativo. Perché, ad un certo momento, bisogna intendere che cosa sia necessario a questi impianti e all'esercizio di distributori. Cosa che la legge non dice, per cui invece la proposta del senatore Piola e gli emendamenti da me formulati rientrano in questo quadro interpretativo. Per questo ritengo sia opportuno approvarla.

C'è poi la questione dell'aliquota delle imposte: queste sono veramente esigue. Il massimo, per il centro dell'abitato nei comuni di classe A è di 24 mila lire, con un aumento di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri per quei serbatoi che superino la capacità dei 3 mila litri. Questa è un'altra questione su cui evidentemente siamo rimasti fermi. Ma anche qui si tratta di interpretazione della questione di impianti ed esercizio di distributori.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ci troviamo di fronte ad un caso tipico di evoluzione della realtà, a fenomeni che si sviluppano, e quindi alla necessità di adeguare la norma alla realtà pratica. Quindi io concordo con quanto è stato detto nel senso che la proposta del senatore Piola, in sostanza, chiarisce, fissando i limiti dell'interpretazione dell'articolo 199 del testo unico per la finanza locale, dal 1931 ad oggi una situazione che è andata sviluppandosi, e per cui nell'applicazione concreta delle norme si sono determinate continue contestazioni. Quindi sono convinto che corrisponde ad una sentita esigenza la proposta di iniziativa del senatore Piola. E il collega Curti, secondo me, accenna a queste esigenze, chiarendo in modo più preciso quali sono i confini e i limiti dell'applicazione della tariffa unica. E mi trova consenziente in questo, anche se si fa riferimento, nel suo emendamento, al chiosco che insiste per una superficie non superiore ai quattro metri quadrati, perché, in sostanza, siamo sempre nell'ambito dell'esercizio della distribuzione dei carburanti. Tutto ciò che è afferente al predetto esercizio, è da considerarsi come oggetto della tassa unica.

Naturalmente, sono stati ben circoscritti questi limiti, per cui ogni eventuale caso di abuso non passerebbe inosservato. Io ho guardato anche, mentre ascoltavo loro, quelle

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° MARZO 1961

che sono le norme e le tabelle in vigore, e mi rendo conto che occorre anche qui un adeguamento. Quindi, anche per raggiungere l'obiettivo di far affluire alle casse comunali entrate più copiose, mi associo al voto che è stato espresso, di predisporre un provvedimento perché le aliquote siano adeguate a quella che è la nuova realtà economica.

GRILLI GIOVANNI. Ritornando sull'emendamento dell'onorevole Curti, penso, se non vado errato, che queste facilitazioni accordate con il testo unico del 1931 ai chioschi, intendevano essere un contributo allo sviluppo dell'automobilismo. Ora mi pare che incoraggiamenti di questo genere non occorran più all'automobilismo. Il collega Curti, se non mi inganno, vuol allargare i favori accordati nel 1931, ad altre colonnine, ad altri servizi. Ora pare a me, ripeto, che non possiamo più oltre favorire gli automobilisti, e anche i fabbricanti di automobili, i fabbricanti di gomme, e così via a danno dei comuni. Quindi sarei per il mantenimento della proposta di legge così com'è stata presentata dal senatore Piola, e sono d'accordo sull'ordine del giorno del collega Zugno, raccomandando che non resti un semplice ordine del giorno, ma che diventi presto una norma di legge, nel senso che l'onorevole Sottosegretario oggi, si è impegnato a dare concreto accoglimento all'ordine del giorno predetto.

ANGELINO PAOLO. In merito all'emendamento presentato e all'ordine del giorno Zugno, approvo *toto corde* tale ordine del giorno senza farmi soverchie illusioni, perché abbiamo approvato tante volte degli ordini del giorno con cui si auspicava, ma auspichiamo ancora oggi, perché effettivamente immagino che gli uffici legislativi, specialmente quello del Ministero delle finanze, siano talmente oberati di lavoro, per cui potremo attendere ancora alcuni anni fra la predisposizione, l'emanazione, l'approvazione, ecc., dei provvedimenti indicati. Però, in merito all'emendamento del collega Curti, faccio osservare una cosa. Non voglio condannare il gerente il distributore di benzina a stare sotto la pioggia. Chi non ha il chiosco è proprio perché la colonnina di distribuzione è davanti al proprio esercizio, che sarà di riparazione moto, di cicli od altro. Però riconosciamo che la tariffa oggi è di una esiguità sconcertante. E perché non debbono pagare gli esercenti se mettono il chioschetto per ripararsi?

In quattro metri quadrati si possono fare diverse cose e d'altra parte, creeremmo delle

disparità fra chi ha solo le colonnine e chi ha il chiosco. Quando poi sarà presentato un nuovo disegno di legge dal Ministro delle finanze, si regolerà completamente la materia. Ma che continuamente questi comuni debbano essere non solo non favoriti, ma addirittura osteggiati nell'acquisizione delle loro scarse risorse, mi pare sia un po' una crudeltà. Che cosa è una tariffa 40 volte l'anteguerra? Io allora dico: costruiscano il chioschetto e paghino. Cosa sono 24 mila lire per un chioschetto? Fino a che si tratta di colonnine, lasciamo pure le colonnine, ma per il chiosco, che paghino! D'altra parte, ripeto, si creerebbe una ingiustizia nei confronti di coloro che il chioschetto non hanno, proprio perché hanno il distributore di fronte al proprio esercizio. E che ci sia differenza anche nel pagamento. Per quanto si riferisce alle colonnine di distribuzione per aria e acqua, quello va bene; non è una grande occupazione, ma per quanto si riferisce al chioschetto, vorrei pregare l'onorevole Curti di valutare bene le ragioni che militano in favore della tesi che ho esposta.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Comunico che l'articolo unico, come proposto dall'onorevole Angelino, verrà votato per divisione.

Dò lettura dell'articolo unico nel testo a noi trasmesso dal Senato:

« La tassa unica annuale dovuta per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante a' termini dell'articolo 199 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, si riferisce esclusivamente alla occupazione del suolo e del sottosuolo di pertinenza del comune o della provincia, effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione e i relativi serbatoi sotterranei.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti od apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili, o comunque utilizzati sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente articolo 192, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori ».

Pongo in votazione il primo comma fino alle parole: « di distribuzione ».

(È approvato).

Do lettura dell'emendamento Curti:

« Dopo le parole: di distribuzione, aggiungere le altre: dei carburanti, dell'acqua

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° MARZO 1961

e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura del primo comma così modificato fino alle parole « serbatoi sotterranei », che pongo in votazione:

« La tassa unica annuale dovuta per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante a' termini dell'articolo 199 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, si riferisce esclusivamente alla occupazione del suolo e del sottosuolo di pertinenza del comune o della provincia, effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei ».

(*E approvato*).

Do lettura del secondo emendamento Curti:

« *Al termine del comma aggiungere le parole:* nonché alla occupazione del suolo per un chiosco che insiste su una superficie non superiore a quattro metri quadrati ».

(*E approvato*).

Do lettura del terzo emendamento Curti:

« *Nel secondo comma dopo le parole:* I chioschi simili; *aggiungere le altre:* per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati ».

E questo un emendamento che si impone, in relazione alla avvenuta approvazione degli emendamenti al primo comma, per ragioni di uniformità.

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'intero secondo comma così emendato che pongo in votazione:

« Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti ed apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili, per le cui occupazioni eccedenti la superficie di 4 metri quadrati, o comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente articolo 192, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori ».

(*E approvato*).

Metto in votazione l'articolo unico nel complesso che risulta pertanto così formulato:

« La tassa unica annuale per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante a'

termini dell'articolo 199 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è dovuta esclusivamente per la occupazione del suolo e del sottosuolo di pertinenza del comune o della provincia, effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo per un chiosco che insista su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti od apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili, per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente articolo 192, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori ».

(*E approvato*).

Do lettura dell'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Zugno e Patrini che pongo in votazione:

« La Commissione in sede di approvazione della proposta di legge n. 2645

rileva

come la tassa unica annuale dovuta per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei non corrisponda alle nuove e moderne attrezzature richieste dagli impianti suindicati e considerati dalla proposta di legge sopracitata

fa voti

che il Governo voglia esaminare la opportunità di adeguare la tassa suindicata agli impianti dei distributori così come modernamente necessario ».

(*E approvato*).

Debbo fare ora presente che anche il titolo del provvedimento deve essere emendato aggiungendo, dopo la parola « autentica » le parole « e modifichè » in quanto una parte del provvedimento stesso riguarda l'interpretazione autentica mentre un'altra parte contiene modifiche all'articolo 199 del testo unico per la finanza locale.

TERRAGNI. In tal caso i comuni dovrebbero restituire quello che hanno percepito !

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il provvedimento interpreta il concetto di esercizio; siamo, in sostanza, nel campo interpretativo.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° MARZO 1961

TERRAGNI. Preferisco la dizione proposta dal Presidente; l'aggiunta cioè delle parole « e modifiche » perché si potrà eccepire che il provvedimento modifica la situazione esistente nel passato. Prego gli onorevoli colleghi di voler accettare l'emendamento proposto. Nel mio comune ho sempre fatto pagare, dal 1949 in poi!

PRESIDENTE. Oggi abbiamo una disciplina. D'ora in avanti il campo della applicazione è rigorosamente delimitato. Con l'approvazione del presente provvedimento indichiamo chiaramente che cosa si intende per esercizio così che tutto quanto ne resta fuori deve essere sottoposto ad altro regime.

Fino ad ora avveniva che, non chiarendo la legge cosa si intendesse per esercizio, sorvegliavano contestazioni sulla estensione che detto concetto di esercizio doveva avere. Da una parte il comune poteva dire che esso valeva soltanto per la colonnina ma non per il resto; dall'altra si poteva considerare che tutto andasse a tassa unica. Oggi si dice che la tassa unica vale solo per l'area fissata e che per esercizio si intende soltanto l'area legata al servizio delle apparecchiature indicate. Dire questo, significa interpretare autenticamente la legge preesistente o vuol dire innovare? Questa è la domanda alla quale deve esser data una risposta; dal modo in cui risponderemo sorgerà la dizione del titolo se « interpretazione » solo, o « interpretazione e modificazione ». L'interpretazione produce i suoi effetti anche nel passato per cui, delimitando l'area, le controversie del passato vengono risolte nel senso di far pagare tassa unica su tutte queste aree; modifica, vuol dire che viene creato un nuovo regime a valere d'ora in avanti e che le contestazioni del passato saranno risolte anche con una illuminazione data dal presente provvedimento che, operando per il futuro, dà, tuttavia, un giudizio che potrà, analogamente, essere inteso anche per dirimere le vertenze del passato, rimanendo chiaro che, per il passato, non si opera alcuna modificazione particolare e che le controversie potranno essere risolte o sulla scorta di questa nuova legge o ignorandola.

La questione del titolo è importante perché il titolo emendato non è equivalente al precedente ma contiene l'espressione di un giudizio.

Mi auguro di avere sufficientemente chiarito il problema.

ZUGNO. Volevo rilevare che il pericolo paventato dall'onorevole Terragni non esiste. Esiste solo il problema dei casi non definiti. I casi definiti possono essere divisi in due

categorie: definiti considerando tutti gli spazi, quindi non soltanto la colonnina di distribuzione ma anche il chiosco e definiti nel senso di far pagare anche per il chiosco, le altre colonnine, eccetera. I casi definiti, però, non possono esser più ripresi, direi; sono transazioni intervenute che non possono essere più risuscitate. I casi tuttora pendenti, invece, come è naturale, debbono essere risolti alla luce di questa interpretazione. Il pericolo, quindi, che i Comuni siano chiamati a effettuare dei rimborsi non si può presentare e quindi l'interpretazione anche autentica della norma, non mi pare debba presentare difficoltà.

RESTIVO. L'interpretazione autentica retroagisce perché è la determinazione del contenuto della norma fino dal momento della sua emanazione. Quindi il debito tributario non avrebbe ragion d'essere in mancanza assoluta di causa nel pagamento. Di qui una serie di contestazioni per cui ritengo sarebbe più opportuno emendare il titolo aggiungendo la parola « modifiche ».

GRILLI GIOVANNI. Mi sembra che quanto detto dall'onorevole Restivo sia esatto e che, mantenendo la dizione « interpretazione autentica », rischiamo di far sorgere una serie di contestazioni. Concordo quindi sull'emendamento del titolo nel senso di aggiungere la parola « modifiche », non solo, ma direi di non toccare la questione per il passato al fine di impedire nuove contestazioni.

RESTIVO. Questo tanto più in quanto la finalità che ci si proponeva era quella di determinare più una restrizione di questi impianti per avere un vantaggio tributario e questo è evidente. Credo sia più opportuno accettare la proposta di emendamento che prevede la inclusione della parola « modificazione » nel contesto del titolo.

CURTI AURELIO, *Relatore*. Dal punto di vista giuridico è forse meglio formulare il titolo in un altro modo: nel senso che l'articolo 199 del testo unico per la finanza locale, in realtà, non risulta modificato; i colleghi Zugno e Patrini, in luogo di presentare un ordine del giorno, potrebbero presentare un altro articolo, modificativo delle tabelle di cui al testo unico per la finanza locale e farlo approvare direttamente in questa sede. Quindi più che di modifica, si dovrebbe parlare di « Tassa annuale per impianto distributori », o di « Norme concernenti l'applicazione della tassa annuale ».

TROISI, *Sottosegretario di Stato alle finanze*. Proporrei questo titolo: « Disposizioni

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° MARZO 1961

sulle norme riguardanti i distributori di carburanti»: così mi pare che la dizione del titolo sia più rispondente a quanto da noi approvato. La preoccupazione del collega Restivo è fondata. Quindi io direi: « Disposizioni per l'applicazione di tassa unica sui distributori di carburanti ».

PRESIDENTE. Propongo quindi che il titolo venga così formulato: « Disposizioni concernenti la tassa per l'impianto ed esercizio di distributori di carburanti ». Pongo in votazione il nuovo titolo.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Vendita a trattativa privata a favore della Cassa marittima meridionale dell'area demaniale sita in Napoli, alla località Mandracchio, estesa metri quadrati 1.800 circa e confinante con area demaniale, ex Vico II San Nicolò alla Dogana, ex Via San Nicolò alla Dogana e Via Guglielmo Marconi, per il prezzo di lire 437.000.000; delle quali lire 350.000.000 da riassegnare al bilancio di spesa del Ministero dei lavori pubblici per la costruzione della nuova sede dell'Ufficio tecnico erariale di Napoli » (2703):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	25
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

« Prestazione delle cauzioni per le sovrimeposte di fabbricazione gravanti sulle merci temporaneamente importate » (2688):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	23
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

Senatore PIOLA: « Disposizioni concernenti la tassa per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti » (2645):

Presenti	28
Votanti	27
Astenuto	1
Maggioranza	14
Voti favorevoli	22
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Angelino Paolo, Bigi, Bima, Castellucci, Cengarle, Curti Aurelio, De Leonardis, Faletra, Grilli Giovanni, Matteotti Giancarlo, Mitterdorfer, Napolitano Francesco, Nicolétto, Passoni, Patrini, Raffaelli, Raucci, Restivo, Salizzoni, Scarlato, Schiratti, Tantalo, Terragni, Trebbi, Turnaturi, Valsecchi, Zugno.

Si è astenuto (per la proposta di legge n. 2645):

Grilli Giovanni.

È in congedo:

Togni Giuseppe.

La seduta termina alle 13.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI